



*Il Ministro  
dell'Università e della Ricerca*

prot. 2546

Roma li, **11 LUG. 2006**

Pregiatissimo Presidente,


rispondo alla nota n. 5692, del 14 giugno u.s., con la quale viene comunicato che alcuni Ordini hanno segnalato che nei bandi di concorso per titoli ed esami per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione non è prevista, tra i requisiti per l'ammissione, l'iscrizione all'albo.

A tal proposito si conferma che l'iscrizione all'Albo professionale non è prevista fra i requisiti per l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche (cfr. "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione mediche", D.M. n. 99, 25/2/2003 e D.M. n. 172, 6/3/2006). Al riguardo è opportuno ricordare che le attività pratiche degli specializzandi, sono eseguite sotto la guida di un tutor, come peraltro prevede il D.M. 1/5/95 e il D.M. 1/8/2005, relativi agli ordinamenti didattici delle scuole. Inoltre il D.Lgs. n. 368/1999, attuazione della direttiva europea n. 93/16 CEE e seguenti, all'art. 38 nello stabilire che "il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3" e che "...in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo...", evidenzia che le attività svolte dallo specializzando in formazione non sono assimilabili all'attività professionale autonoma del medico che richiede, naturalmente, l'iscrizione all'Albo.

Spiacente di non aver potuto risolvere la rimostranza rappresentata, mi è comunque gradita l'occasione per porgerLe i migliori saluti

Fabio Mussi

-----  
Dott. Ameleio BIANCHI  
Presidente FNOMCeO  
Piazza Cola di Rienzo, 80/A  
00192 ROMA



14 DIC. 2006

5692

R. W.

On. Dott. FABIO MUSSI  
Ministro dell'Università e Ricerca  
Piazzale Kennedy, 20  
00144 Roma

Onorevole Ministro,

alcuni Ordini ci hanno segnalato che nel bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo anno delle Scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di Medicina e Chirurgia, come quello dell'Università degli Studi di Perugia, tra i requisiti per l'ammissione stessa non è prevista l'iscrizione all'Albo professionale, ma soltanto il possesso dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio professionale.

All'articolo 2 del bando dell'Università di Perugia è previsto che "la formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di specializzazione si svolge a tempo pieno con la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, ivi compresa l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno".

La formazione, pertanto, com'è logico, si concretizza nell'attività teorico-pratica, ragion per cui, si tratta di un vero e proprio esercizio della professione medica.

L'articolo 8 del DLCP n. 233 del 1946, concernente la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, stabilisce che, per l'esercizio della medicina e chirurgia "è necessaria l'iscrizione all'Albo professionale".

La mancata previsione di iscrizione all'Albo è, quindi, in contrasto con l'articolo 8 citato e concretizza la fattispecie prevista e punita dall'articolo 348 del codice penale, vale a dire, l'abusivo esercizio di una professione.

L'articolo 14 del bando in questione fa obbligo ai medici iscritti alla Scuola di specializzazione di essere coperti da apposita polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione.



Peraltro, detto obbligo si rivelerebbe privo di significato concreto nell'ipotesi in cui lo specializzando non risultasse iscritto.

Le compagnie di assicurazione, infatti, potrebbero respingere la richiesta di risarcire i danni procurati dallo specializzando, nell'esercizio della propria attività, non essendo iscritto all'Albo professionale e, pertanto, non legittimato.

Il Comitato Centrale della Federazione, preoccupato per i rischi cui potrebbero incorrere gli specializzandi, La sollecita a dare disposizioni affinché nei bandi di concorso per l'ammissione alle Scuole di specializzazione sia previsto, quale requisito essenziale per l'ammissione, l'iscrizione all'Albo professionale.

Distinti saluti

Amcdeo Bianco



VISTO DAL DIRETTORE

**Testo attuale**  
**art.2 Dlgy 223/ 2006**

In conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali.

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime

ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

**Emendamenti proposti**  
**art.2 Dlgy 223/ 2006**

In conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato  
.....omissis.....  
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a1) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime **sostituite dall' indicazione dei costi minimi di produzione delle prestazioni limitatamente a quelle attività professionali che si caratterizzano per obblighi di tutela della salute verso le quali l' utente è portatore di palesi asimmetrie informative;**

a2) il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; **ad esclusione di quelle attività professionali sanitarie ove prevale l'obbligo dei mezzi rispetto all'obbligo dei risultati**